



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

(Art. 15 legge 7 agosto 1990 n. 241)

TRA

Comune di Rocca di Botte (di seguito "Comune") con sede e domicilio fiscale in Via delle Scuole, 2, CAP 67066, PEC: info@pec.comune.roccadibotte.aq.it, C.F./P.IVA: 00181800665, rappresentato da Fernando Antonio Marzolini, in qualità di Sindaco, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

E

Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente (di seguito denominato "CURSA"), con sede legale in Roma, via Ravenna 8 – 00161 RM, Partita IVA e Codice Fiscale 01601620709, nella persona del prof. Umberto Simeoni [REDACTED]

[REDACTED] in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante,

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

(CREA)

con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, avente sede legale in Via della Navicella 2/4, 00184 Roma, rappresentato dal Prof. Carlo Gaudio che agisce in qualità di presidente e legale rappresentante dello stesso, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

Premesso che

È interesse del Comune di Rocca di Botte di rafforzare il sistema economico locale con iniziative nel comparto agro-energetico con l'obiettivo di fondo di

	apportare benefici alla comunità, basandosi sulle opportunità offerte dal PNRR	
	per i piccoli Comuni nonché sui piani e programmi nazionali e regionali	
	finalizzati alla transizione ecologica e sugli strumenti agevolativi atti a favorire	
	la produzione di energie rinnovabili e, più in generale, lo sviluppo sostenibile	
	e la green economy;	
	Il Comune dispone di asset e altri beni suscettibili di essere valorizzati per gli	
	scopi suddetti, da cui l'opportunità di attivare collaborazioni con il mondo	
	scientifico e della ricerca per valutare la fattibilità di iniziative rientranti negli	
	obiettivi sopra richiamati.	
	Il CREA:	
	- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con	
	personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura,	
	della sovranità alimentare e delle foreste, istituito con Decreto Legislativo in	
	data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata	
	legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore	
	agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico nonché piena	
	autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e finanziaria;	
	- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione tecnologica nei settori	
	produttivi, anche in collaborazione con le Regioni, le Province autonome, le	
	università, enti di ricerca e associazioni dei produttori e dei consumatori;	
	- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità tecnologica e tracciabilità	
	delle produzioni e la tutela del consumatore;	
	- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica e consulenza ad	
	organismi di rilevanza nazionale ed internazionale, alle istituzioni della	
	Unione europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti	

territoriali, pubbliche in campo agricolo e agroalimentare;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla normativa vigente, nazionale

o comunitaria, o da atti emanati dal Ministero vigilante;

- fornisce al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

un quadro annuale sull'andamento del settore agricolo, alimentare, forestale

e della pesca;

- fornisce al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

ogni supporto necessario per la definizione, il monitoraggio e la valutazione

delle politiche pubbliche in campo agricolo e agroalimentare

- svolge, su specifica richiesta del Ministro per le politiche agricole,

alimentari, forestali e del turismo, ogni altra attività ritenuta funzionale allo

sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;

- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento

dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;

- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate

alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità

dei prodotti nazionali;

- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle

varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che

regolano il settore;

- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di

integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al

fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;

- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e

internazionale;

	- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della	
	nutrizione per la salute dell'uomo;	
	- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;	
	- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-	
	industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale,	
	comunitario e internazionale;	
	- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università,	
	gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia,	
	delle parti sociali e dell'associazionismo;	
	- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai	
	comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della	
	nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività	
	formativa nei settori di competenza;	
	- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso	
	adeguati strumenti formativi;	
	- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità	
	istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione	
	con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche	
	pubbliche o private, nazionali, estere internazionali, nei limiti	
	dell'ordinamento vigente.	
	In particolare, il Centro di Ricerca "Ingegneria e Trasformazioni	
	agroalimentari" (CREA-IT) è uno dei 12 Centri in cui si articola il CREA e	
	svolge attività nel campo dell'ingegneria dei biosistemi, dei processi	
	agroindustriali e delle trasformazioni, soprattutto ortofrutticole, cerealicole e	
	olivicole, per la gestione sostenibile degli agroecosistemi e delle filiere	

agricole, agroalimentari e agroindustriali e si dedica allo sviluppo di tecnologie e metodologie inerenti all'ingegneria agraria nei sistemi agricoli e forestali con attività prevalenti nei settori della meccanizzazione agricola, della gestione ambientale, delle tecnologie di post-raccolta e della trasformazione di prodotti e biomasse anche a fini energetici, nonché della trasformazione e conservazione dei seguenti prodotti agroalimentari: olio di oliva, olive da mensa, grano duro e altri cereali, prodotti ortofrutticoli;

Il Consorzio Universitario per la Ricerca Socioeconomica e per l'Ambiente (CURSA) è un consorzio universitario senza scopo di lucro, istituito ai sensi degli articoli 60 e 61 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 91/bis del D.P.R. 382/80, tra le Università degli Studi di Ferrara, Università degli Studi della Tuscia di Viterbo e Università degli Studi del Molise, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con D.M. 21 giugno 2011, iscritto all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (codice CURLS) e all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche (codice 61185KMM).

Il CURSA opera in aree tematiche di varia natura (sociali, ambientali, dello sviluppo locale, delle nuove tecnologie, etc.) con l'obiettivo di costruire strategie di intervento equilibrate e condivise tra portatori di interesse diversi, ritenendo che le sfide che attendono la società nel prossimo futuro richiedano una visione multi-obiettivo piuttosto che circoscritta settorialmente.

In ognuno dei settori sopra richiamati, CURSA concepisce e propone progetti e iniziative aventi nell'innovazione un requisito comune, per cui i suoi ambiti operativi sono diventati quelli dell'innovazione sociale, dell'innovazione ambientale, dell'innovazione tecnologica, dell'innovazione nei processi di

	sviluppo locale.	
	Il Comune, il CURSA e il CREA intendono collaborare per definire e sperimentare soluzioni nel campo agro-energetico attraverso cui dare impulso all'economia locale anche nell'ottica di favorire la generazione di un modello da diffondere in altre aree marginali del territorio nazionale.	
	Il Comune è interessato alla definizione delle soluzioni di cui sopra nell'ottica di permettere l'avvio di un processo virtuoso su cui basare una ripresa dell'economia locale,	
	L'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;	
	Una Autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare la definizione di progetti e iniziative nel comparto agro-energetico interessanti il territorio comunale di Rocca di Botte, attraverso cui contribuire agli obiettivi di transizione ecologica e nel contempo, allo sviluppo sostenibile dell'economia locale;	
	I soggetti in premessa sono organismi di diritto pubblico, cui la legge ha affidato il compito di soddisfare interessi pubblici in parte coincidenti, attribuendo competenze diverse per ampiezza e prospettiva, il cui esercizio congiunto permette di massimizzare i risultati della ricerca scientifica da svolgere oggetto del presente Accordo;	

I soggetti in premessa svolgono, nell'interesse della collettività, attività in numerosi settori di interesse comune per i quali la creazione di sinergie risulta essere una delle priorità poiché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna delle parti.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Valore delle premesse

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo Accordo.

Art. 2 - Finalità

Il Comune, il CURSA e il CREA, con il presente Accordo intendono collaborare al fine di realizzare gli obiettivi comuni per la definizione di progetti e iniziative nel comparto agro-energetico interessanti il territorio comunale di Rocca di Botte, attraverso cui contribuire agli obiettivi di transizione ecologica e nel contempo, allo sviluppo sostenibile dell'economia locale. In relazione a ciò, è prioritario per le Parti dare precedenza agli interventi in grado di generare effetti positivi sulla comunità, sia sotto il profilo sociale, ambientale ed economico.

Art. 3 - Responsabilità

I responsabili delle attività saranno:

- per il Comune, Fernando Antonio Marzolini;
- per il CURSA, Stefano Banini;
- per il CREA, Corrado Costa.

Art. 4 - Attività ed impegni reciproci

Nello spirito della cooperazione, ai fini della più efficace ed efficiente realizzazione dell'oggetto dell'Accordo, il Comune, il CURSA e il CREA si impegnano vicendevolmente a mettere a disposizione le proprie risorse umane e strumentali in modo funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui al presente accordo, compatibilmente con le disponibilità in termini di tempo e possibilità di utilizzo.

Art. 5 - Modalità operative e relazioni

Per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, le parti potranno prevedere l'eventuale stesura di convenzioni operative, che saranno sottoscritte dai rispettivi rappresentanti. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Inoltre, le parti, opportunamente, potranno redigere una relazione sullo stato di attuazione del presente Accordo e degli atti correlati ad esso, contenente un *abstract* delle attività svolte durante uno specifico periodo temporale precedentemente determinato.

Art. 6 - Spese e rendicontazione

In relazione alla esecuzione delle attività di cui al presente Accordo non è prevista alcuna forma di corrispettivo o contributo.

Ciascuna Parte sostiene le spese e gli oneri economici direttamente sostenuti ai fini della realizzazione dei progetti e iniziative condivisi di cui al presente accordo.

Art. 7 - Riservatezza

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 – Tutela del background

Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna Parte durante l'esecuzione del presente Accordo sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Art. 9 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, nell'ambito dell'Accordo, tali risultati saranno di proprietà di tutte le parti.

Art. 10 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata di tre (3) anni.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto

ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da

comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla

stipula di un nuovo accordo.

In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo.

Art. 11 - Trattamento dati personali

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o

comunque raccolti in relazione al presente Accordo, saranno trattati in modo

lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle

finalità dell'Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti

e connessi alla stipula dello stesso.

Ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente, le parti si impegnano a

conformarsi pienamente alle disposizioni del Regolamento generale sulla

protezione dei dati "GDPR" n. 679/2016.

Inoltre, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della

sottoscrizione del presente Accordo, delle modalità e delle finalità relative al

trattamento dei dati personali per l'esecuzione dell'Accordo medesimo.

Art. 12 - Responsabilità

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura

dei rischi per la responsabilità civile verso i terzi, per danni a persone e cose

dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere. Ciascuna parte garantisce,

altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività del presente

Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso

l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 13 - Diritto di recesso

Le parti hanno facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con un preavviso di almeno 30 (o 60) giorni solari da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o PEC, ma il recesso non ha effetto per le attività già eseguite o in corso di esecuzione. In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e la Parte recedente si impegna a corrispondere alle altre Parti l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 14 - Disciplina delle controversie

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.

Art. 15 - Norme applicabili

Il presente Accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

Art. 16 - Oneri fiscali

Il presente Accordo, costituito da un unico originale elettronico, sottoscritto dalle parti in modalità digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 241/1990, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del

D.P.R. n.131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente Accordo, sono a carico della Parte richiedente.

Ai sensi dell'art. 2 parte I della Tariffa Allegato A del D.P.R. 642/1972 le spese di bollo del presente atto sono a carico della Parte proponente e verranno assolte in maniera virtuale.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li

Comune di Rocca di Botte (AQ)

CREA

Il Sindaco

Il Presidente

Fernando Antonio Marzolini

Carlo Gaudio

CURSA

Il Presidente

Umberto Simeoni